

ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAESE

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

A.P.E., ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA - CONFEDILIZIA TREVISO, in persona del Presidente Geom. Marcello Furlan;

U.P.P.I., UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI - TREVISO, in persona del Presidente Avv. Marzio Bolondi;

A.S.P.P.I., ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI - TREVISO, in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto;

CONFAPPI, CONFEDERAZIONE PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE – TREVISO, in persona del Presidente Dott.ssa Ines Durante;

CONFABITARE, ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI – TREVISO, in persona del Presidente Avv. Francesco Marini;

S.U.N.I.A., SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI ED ASSEGNATARI – TREVISO, in persona del Segretario Provinciale Dott.ssa Alessandra Gava;

S.I.C.E.T, SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO – TREVISO, nella rappresentanza territoriale del Sig. Danilo Marangon;

U.N.I.A.T., UNIONE NAZIONALE INQUILINI AMBIENTE E TERRITORIO – TREVISO, in persona del Responsabile Territoriale Sig. Tozzato Mario

PREMESSO

- che il 31 maggio 2005 era stato sottoscritto l'Accordo territoriale, attualmente vigente, in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002;
- che il 16 gennaio 2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per il Comune di Paese, in sostituzione di quello stipulato il 31 maggio 2005;



The image shows seven handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains four signatures, and the bottom row contains three. The signatures are stylized and appear to be the names of the representatives of the organizations listed in the text above.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

L'Accordo territoriale stipulato il 31 maggio 2005 è integralmente sostituito dal presente, con validità per il territorio amministrativo del Comune di Paese.

TITOLO A) CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16 gennaio 2017)

1) L'ambito di applicazione del presente Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Paese.

2) Il territorio del Comune di Paese, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene suddiviso in tre zone omogenee:

Zona A – corrispondente al centro abitato del Capoluogo (Centrale Pregiata);

Zona B – corrispondente ai centri abitati delle rispettive Frazioni di Castagnole, Padernello, Postioma, Porcellengo, (Semicentrale);
tutti i centri abitati sono evidenziati in giallo nella "Planimetria centri abitati" **Allegato 1** al presente atto;

Zona C (Periferica) - corrispondente a tutto il rimanente territorio soggetto all'amministrazione del Comune di Paese, non evidenziata;

il tutto come da **Allegati 1 - 1a - 1b - 1c - 1d - 1e**.

Non vengono individuate zone di degrado o fabbricati degradati in quanto, per la determinazione del relativo canone, le parti contraenti terranno conto degli elementi caratterizzanti ciascuna unità immobiliare.

Si precisa che, ove il confine di zona sia delimitato da una strada, tutti gli immobili con numero civico su detta strada rientreranno nella zona superiore.

3) Per le tre zone omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni (valore mq./annuo), come da **Allegato 2** (Fasce di oscillazione).

4) La superficie dell'unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come "superficie utile complessiva") è data dalla somma dei seguenti elementi:

- a) l'intera superficie dell'unità abitativa;
- b) il 50% della superficie dell'autorimessa;
- c) il 25% della superficie del posto macchina in garage comune;
- d) il 25% della superficie di balconi, terrazze o portici, cantine, soffitte, lavanderie;
- e) il 15% della superficie scoperta in uso esclusivo (in misura non superiore al 50% della superficie dell'unità abitativa di cui alla precedente lettera "a"), compresa quella relativa al posto auto esclusivo su area scoperta.

Le superfici di cui alle lett. re a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Alla superficie di cui alla lett. a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,40 per l'unità abitativa di superficie fino a mq. 40;
- b) 1,30 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 40,01 e mq. 50;
- c) 1,20 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 50,01 e mq. 60;
- d) 1,10 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 60,01 e mq. 70;
- e) 1,00 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 70,01 e mq. 110;
- f) per l'unità abitativa di superficie superiore a mq. 110 andrà calcolata una riduzione del 15% della superficie eccedente i mq. 110.

I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

5) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione, tenuto conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell'unità immobiliare, nonché dell'anno di costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti, il tutto come da **Allegato 2** (Fasce di oscillazione).

6) Si precisa che per gli immobili in classe energetica "A" o "B" i valori massimi subiranno un aumento del 10%.

7) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell'indice Istat, con decorrenza dalla data di scadenza del presente accordo.

8) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 2** (Fasce di oscillazione) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.

9) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'**Allegato 2** (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 2% per i contratti di durata di quattro anni, del 4% per i contratti di durata di cinque anni, del 6% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.

10) Per gli alloggi arredati, i valori minimi e massimi, come sopra specificati, potranno essere aumentati fino al 25% (venticinque per cento). Detto incremento sarà elevato fino al 30% (trenta per cento) ove l'arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici (frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice).

L'incremento riferito all'arredo non si renderà peraltro applicabile ove l'arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.

11) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 2** (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori massimi, un aumento del 25%, a valere per l'intera durata contrattuale.

12) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9, 10 e 11 sono tra essi cumulabili.



13) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

14) Per i contratti redatti senza l'assistenza delle associazioni firmatarie del presente accordo, si definiscono le modalità di attestazione da parte di tali associazioni che, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, attestano la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. L'attestazione prevista dagli articoli 1 comma 8, 2 comma 8, e 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello **Allegato 3** (Attestazione unilaterale) o del modello **Allegato 4** (Attestazione bilaterale).

15) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, sono da intendersi quelli aventi in capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.

16) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato A al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO B)

CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017)

1) L'ambito di applicazione del presente Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Paese che, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017 risulta, ai dati dell'ultimo censimento, avere un numero di abitanti pari a 21.432.

2) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.

3) Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M. 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 2** (Fasce di oscillazione).

4) La superficie dell'unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come "superficie utile complessiva") è data dalla somma dei seguenti elementi:

- a) l'intera superficie dell'unità abitativa;
- b) il 50% della superficie dell'autorimessa;
- c) il 25% della superficie del posto macchina in garage comune;
- d) il 25% della superficie di balconi, terrazze o portici, cantine, soffitte, lavanderie;
- e) il 15% della superficie scoperta in uso esclusivo (in misura non superiore al 50% della superficie dell'unità abitativa di cui alla precedente lettera "a"), compresa quella relativa al posto auto esclusivo su area scoperta.

Le superfici di cui alle lett. re a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Alla superficie di cui alla lett. a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,40 per l'unità abitativa di superficie fino a mq. 40;
- b) 1,30 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 40,01 e mq. 50;
- c) 1,20 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 50,01 e mq. 60;

- d) 1,10 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 60,01 e mq. 70;
- e) 1,00 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 70,01 e mq. 110;
- f) per l'unità abitativa di superficie superiore a mq. 110 andrà calcolata una riduzione del 15% della superficie eccedente i mq. 110.

I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

5) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione, tenuto conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell'unità immobiliare, nonché dell'anno di costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti, il tutto come da **Allegato 2** (Fasce di oscillazione).

Si precisa che per gli immobili in classe energetica "A" o "B" i valori massimi subiranno un aumento del 10%.

6) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell'indice Istat, con decorrenza dalla data di scadenza del presente accordo.

7) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 2** (Fasce di oscillazione) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.

8) Per gli alloggi arredati, i valori minimi e massimi come sopra specificati potranno essere aumentati fino al 25% (venticinque per cento). Detto incremento sarà elevato fino al 30% (trenta per cento) ove l'arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici (frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice). L'incremento riferito all'arredo non si renderà peraltro applicabile ove l'arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.

9) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 2** (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori massimi, un aumento del 25%, a valere per l'intera durata contrattuale.

10) Gli aumenti di cui ai paragrafi 8 e 9 sono tra essi cumulabili.

11) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

12) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

13) Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:

13.1) **Fattispecie di esigenze dei proprietari.** Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; motivi di studio; destinazione



dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

13.2) **Fattispecie di esigenze dei conduttori.** Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso; acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale; qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

14) In applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dal paragrafo 13 del presente Titolo o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.

15) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.

16) Per i contratti redatti senza l'assistenza delle associazioni firmatarie del presente accordo, si definiscono le modalità di attestazione da parte di tali associazioni che, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, attestino la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. L'attestazione prevista dagli articoli 1 comma 8, 2 comma 8, e 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello **Allegato 3** (Attestazione unilaterale) o del modello **Allegato 4** (Attestazione bilaterale).

17) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, sono da intendersi quelli aventi in capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.

18) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato B al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO C)

CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 16 gennaio 2017)

1) L'ambito di applicazione del presente Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Paese che, ai sensi dell'art.3, comma 1, del D.M. 16 gennaio 2017, è limitrofo a sede universitaria.

2) I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto allo studio.

3) La superficie dell'unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come "superficie utile complessiva") è data dalla somma dei seguenti elementi:

- a) l'intera superficie dell'unità abitativa;
- b) il 50% della superficie dell'autorimessa;
- c) il 25% della superficie del posto macchina in garage comune;
- d) il 25% della superficie di balconi, terrazze o portici, cantine, soffitte, lavanderie;
- e) il 15% della superficie scoperta in uso esclusivo (in misura non superiore al 50% della superficie dell'unità abitativa di cui alla precedente lettera "a"), compresa quella relativa al posto auto esclusivo su area scoperta.

Le superfici di cui alle lett.re a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Alla superficie di cui alla lett. a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,40 per l'unità abitativa di superficie fino a mq. 40;
- b) 1,30 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 40,01 e mq. 50;
- c) 1,20 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 50,01 e mq. 60;
- d) 1,10 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 60,01 e mq. 70;
- e) 1,00 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 70,01 e mq. 110;
- f) per l'unità abitativa di superficie superiore a mq. 110 andrà calcolata una riduzione del 15% della superficie eccedente i mq. 110.

I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.


4) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione, tenuto conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell'unità immobiliare, nonché dell'anno di costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti, il tutto come da **Allegato 2** (Fasce di oscillazione)

Si precisa che per gli immobili in classe energetica "A" o "B" i valori massimi subiranno un aumento del 10%.

5) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell'indice Istat, con decorrenza dalla data di scadenza del presente accordo.

6) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 2** (Fasce di oscillazione) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.

7) Per gli alloggi arredati, i valori minimi e massimi come sopra specificati potranno essere aumentati fino al 25% (venticinque per cento). Detto incremento sarà elevato fino al 30% (trenta per cento) ove l'arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici (frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice). L'incremento riferito all'arredo non si renderà peraltro applicabile ove l'arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.



8) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 2** (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori massimi, un aumento del 25%, a valere per l'intera durata contrattuale.

9) Gli aumenti di cui ai paragrafi 7 e 8 sono tra essi cumulabili.

10) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

11) Per i contratti redatti senza l'assistenza delle associazioni firmatarie del presente accordo, si definiscono le modalità di attestazione da parte di tali associazioni che, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, attestano la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. L'attestazione prevista dagli articoli 1 comma 8, 2 comma 8, e 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello **Allegato 3** (Attestazione unilaterale) o del modello **Allegato 4** (Attestazione bilaterale).

12) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato C al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO D) CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

- 1) I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati anche in base ad appositi accordi integrativi tra la proprietà interessata e le organizzazioni firmatarie del presente accordo, all'interno delle fasce di oscillazione, in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.
- 2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), paragrafo 5, del presente Accordo.
- 3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO E) ONERI ACCESSORI

Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori, Allegato D) al D.M. 16 gennaio 2017 e, per quanto non specificatamente contemplato, si rinvia agli usi e alle convenzioni locali.

TITOLO F)
COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA
E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

- 1) Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e del tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento Allegato E del D.M. 16 gennaio 2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello **Allegato 5** (Modulo di richiesta) al presente Accordo.
- 2) Per l'attivazione ed adesione alla procedura di negoziazione, parte locatrice dovrà rivolgersi ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare firmatarie del presente accordo territoriale, mentre parte conduttrice dovrà rivolgersi ad una delle Organizzazioni dei conduttori firmatarie del presente accordo territoriale.

TITOLO G)
RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

- 1) Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito. Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.
- 2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
- 3) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche ed integrazioni.
- 4) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
- 5) Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

- Allegati 1 – 1a: Planimetria centri abitati dell'intero Comune di Paese
- Allegato 1b: Estrapolazione Paese Capoluogo
- Allegato 1c: Estrapolazione Frazione Castagnole
- Allegato 1d: Estrapolazione Frazione Padernello
- Allegato 1e: Estrapolazione Frazioni Postioma e Porcellengo
- Allegato 2: Fasce di oscillazione per il Comune di Paese
- Allegato 3: Attestazione unilaterale
- Allegato 4: Attestazione bilaterale
- Allegato 5: Modulo di richiesta


Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

Paese, li 26/07/2018.....


A.P.E., ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA - CONFEDILIZIA TREVISO, in persona del Presidente Geom. Marcello Furlan



U.P.I., UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI - TREVISO, in persona del Presidente Avv. Marzio Bolondi




A.S.P.I., ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI - TREVISO, in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto




CONFAPPI, CONFEDERAZIONE PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE - TREVISO, in persona del Presidente Dott.ssa Ines Durante




CONFABITARE, ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI - TREVISO, in persona del Presidente Avv. Francesco Marini



S.U.N.I.A., SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI ED ASSEGNATARI - TREVISO, in persona del Segretario Provinciale Dott.ssa Alessandra Gava



S.I.C.E.T., SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO - TREVISO, nella rappresentanza territoriale del Sig. Danilo Marangon



U.N.I.A.T., UNIONE NAZIONALE INQUILINI AMBIENTE E TERRITORIO - TREVISO, in persona del Responsabile Territoriale Sig. Tozzato Mario

